

SEQ 5-11 novembre 2018

CONVEGNO ITINERANTE AICQ NAZIONALE

QUALITY IS SUCCESS!

«Dalle Tecnologie alle Competenze: nuovi profili professionali nella 4a Rivoluzione industriale»

L'Italia è uno dei Paesi che ha colto l'iniziativa tedesca e la Comunicazione della CE. A novembre 2015, infatti, il **MISE** presenta il documento "**Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero**", contenente una strategia d'azione per **promuovere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale**: dal rilancio degli investimenti industriali, con particolare attenzione a quelli in **ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione**, alla garanzia della sicurezza delle reti (cyber-security) e della **tutela della privacy**.

A **settembre 2016** viene presentato il **Piano Nazionale Industria 4.0**, recepito in seguito dalla **Legge di stabilità per il 2017**, con l'obiettivo di innovare gli investimenti degli imprenditori.



Quali sono i Beni Strumentali «Industria 4.0»?

I beni agevolabili sono quelli elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 ("Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") e sono raggruppabili (facendo riferimento all'allegato A) in tre categorie:

- ▶ Beni strumentali il cui funzionamento è **controllato da sistemi computerizzati** o gestiti tramite **opportuni sensori e azionamenti**.
- ▶ Sistemi per **l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**.
- ▶ Dispositivi per **l'interazione uomo-macchina** e per il **miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza** del posto di lavoro in logica «INDUSTRIA 4.0».

Tutte le macchine in precedenza elencate **devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:**

- ▶ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- ▶ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- ▶ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- ▶ interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- ▶ rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;

Inoltre tutte le suddette macchine **devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche** per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici :

- ▶ sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- ▶ monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- ▶ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

Cosa si Intende per «Interconnessione»?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “**interconnesso**” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, **è necessario e sufficiente** che:

- ▶ **scambi informazioni con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un **collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute** (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- ▶ **sia identificato univocamente**, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di **standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti** (es.: indirizzo IP).

REQUISITO TECNICO OBBLIGATORIO (Allegato 6/A)	SPECIFICA TECNICA DEL BENE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.	Sistema logistico della fabbrica.
	Rete di fornitura.
	Altre macchine del ciclo produttivo (M2M).

Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre:

- ▶ una **dichiarazione** resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

ovvero, per i beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore a 500.000 euro**:

- ▶ una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
- ▶ ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato,

attestanti che il bene possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È opportuno che la **perizia/attestazione di conformità** sia corredata di **un'analisi tecnica**. I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- ▶ **Descrizione tecnica del bene** per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del **costo del bene e dei suoi componenti e accessori** (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing).
- ▶ **Descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali** per soddisfare i **requisiti obbligatori e quelli facoltativi** (Solo per la categoria «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»).
- ▶ Descrizione delle modalità in grado di **dimostrare l'interconnessione** della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore.

L'ingegnere iscritto all'ordine è abilitato ad **esprimere pareri di carattere tecnico-scientifico** che possono essere avvalorati attraverso il **giuramento di una perizia** presso la Cancelleria di un Tribunale. Tale documento è ritenuto indispensabile, nel caso di Industria 4.0, quando l'importo dell'investimento supera 500.000€.

Nei casi in cui è sufficiente una dichiarazione in atto notorio del legale rappresentante è comunque **suggerito ricorrere alla perizia giurata/attestazione di conformità** di un ingegnere iscritto all'albo per le seguenti motivazioni:

- ▶ Un **tecnico esperto** possiede maggiori **competenze in materia**.
- ▶ Una **perizia giurata/attestazione di conformità** rappresenta uno strumento di tutela molto forte, in quanto in essa è contenuto il parere espresso da una figura altamente competente, che giura quanto dichiara di fronte allo Stato Italiano.

Una **perizia giurata/attestazione di conformità** è composta necessariamente da:

- ▶ Riferimenti anagrafici e professionali del professionista.
- ▶ Riferimenti di chi conferisce l'incarico.
- ▶ Dichiarazione di terzietà: il perito dichiara di non avere legami con la Società committente e quindi di essere esente da eventuali condizionamenti.
- ▶ Attestazione, con sintesi chiara ed univoca, del parere richiesto.
- ▶ Identificazione dei beni oggetto di agevolazione e del loro luogo di utilizzo.
- ▶ Luogo, data, timbro professionale e firma.
- ▶ Atto di asseverazione (presso la Cancelleria del tribunale, solo per la perizia giurata).